

2

REPORT MENSILE

MARZO 2020



AVVOCATO
LAURA
LOCATELLI
STUDIO LEGALE



CONSEGUENZE SUI RAPPORTI GIURIDICI DELLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE IL COVID – 19

PUNTI PRINCIPALI



CONTRATTI

In generale, esistono due istituti generali del nostro ordinamento che possono essere richiamati in questa situazione di emergenza: *l'istituto giuridico nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'istituto della eccessiva onerosità della prestazione.*

Impossibilità sopravvenuta della prestazione

L'impossibilità sopravvenuta di una prestazione ricorre in tutte le ipotesi in cui il debitore non può – materialmente o giuridicamente – eseguire una prestazione dedotta in contratto. L'impossibilità sopravvenuta può essere *definitiva* (quando è certo che la prestazione non possa più essere eseguita in assoluto) oppure *temporanea* (quando è ancora suscettibile, in astratto, di adempimento), *totale*, quando incide sull'intera prestazione, *parziale*, quando incide solo su parte della stessa.

CONTRATTI: SEGUE

Conseguenze sui contratti già stipulati

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue le reciproche obbligazioni. I fornitori non saranno dunque più tenuti allo svolgimento delle prestazioni contrattualmente dedotte e dovranno restituire alla società gli acconti eventualmente già ricevuti. Resta sempre possibile concordare tra le parti che tali acconti siano imputati a future diverse prestazioni.

Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione

Ricorre un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione tutte le volte in cui, una prestazione contrattuale diviene, in ragione di avvenimenti straordinari o imprevedibili, eccessivamente onerosa.

Si intendono avvenimenti straordinari e imprevedibili, tutti quei fatti che non potevano essere ragionevolmente previsti dalle parti al momento della stipula del contratto.

Effetti sui contratti in essere dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione

Ove ricorra un'ipotesi di eccessiva onerosità della prestazione, la parte che è tenuta ad effettuare la prestazione divenuta eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione del contratto che, ai sensi dell'art. 1458 c.c. avrà efficacia solo con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite. La parte che riceve la richiesta di risoluzione può evitare tale effetto ove offra di modificare equamente le condizioni contrattuali pattuite, ripristinando la sinallagmaticità e corrispettività propria del rapporto.

Ad esempio:

La mia azienda produce beni utilizzando materie prime provenienti dalla Cina; nonostante il trasporto di merci sia oggi consentito dai decreti in essere, la Cina, in ragione dei noti eventi epidemiologici da cui è stata colpita, non è in grado di fornirmi il quantitativo sufficiente di materia prima per evadere gli ordini ricevuti e sono costretto ad effettuare acquisti negli Stati Uniti, con serio aggravio di spesa.

Poiché questo aggravio di spese rende insostenibile la prestazione contrattuale della mia azienda a fronte del compenso pattuito con i clienti posso invocare l'istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e chiedere la risoluzione dei contratti stipulati con i miei clienti; i quali, a loro volta, in riscontro alla mia richiesta di risoluzione, potranno offrire, se di loro interesse, di ricondurre il prezzo ad equità

A) IMMOBILI

Se è stato sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di una casa, ma il venditore non può più trasferirsi per via delle restrizioni alla libertà da coronavirus, ricorre un'ipotesi in cui l'eventuale slittamento del rogito *non implica alcuna responsabilità*.

B) VIAGGI

Se è stato prenotato un viaggio, versando una caparra per la prenotazione, ma, in ragione dei provvedimenti di legge in vigore, mi sarà impossibile partire.

La prestazione alberghiera promessa, in ragione della normativa emergenziale in vigore, è divenuta impossibile. Se vi è ancora interesse ad effettuare il viaggio in futuro si può chiedere all'albergo di spostare la prenotazione (l'albergo non è tuttavia tenuto a farlo); se, al contrario, è venuto meno l'interesse al viaggio, si può invocare una causa di impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione e pretendere dall'albergo la restituzione dell'importo pagato come caparra.

Per fare richiesta di rimborso bisogna inoltrare una comunicazione all'albergatore, all'agenzia di viaggi o alla compagnia aerea, in cui richiede il rimborso del costo sostenuto, allegando copia del titolo di viaggio. La comunicazione deve essere presentata *entro 30 giorni*: dall'annullamento, sospensione o rinvio dell'evento programmato; dalla data prevista per la partenza verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. *Entro i successivi 15 giorni* dall'effettiva ricezione della richiesta, il destinatario della domanda deve *provvedere al rimborso* della somma erogata, oppure all'emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall'emissione.

C) VOLI

Nel caso di *volo cancellato per divieto di ingresso* di cittadini italiani, il vettore ha quindici giorni dalla richiesta del consumatore per rimborsare ovvero emettere un *voucher di pari importo* da utilizzare entro un anno dall'emissione. La scelta è della compagnia aerea.

In caso di cancellazione del volo per decisione autonoma della compagnia, invece, il passeggero ha diritto ai *rimborsi o alla possibilità di riprogrammare* il volo in un'altra data a sua scelta, a seconda della disponibilità di posti, allo stesso prezzo già pagato.

D) GITE SCOLASTICHE

Il decreto ha sospeso fino al 3 aprile tutte le gite, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all'estero. Per tutti questi casi *valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici* e, in più, il rimborso può essere effettuato dall'agenzia viaggi o anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

E) PARTITE DI CALCIO

In questi casi il rimborso è obbligatorio sia per gli *eventuali costi di viaggio/trasferta* sostenuti che *per il prezzo del biglietto* pagato per l'evento. Per quanto riguarda le partite di calcio, il governo ha stabilito che fino al 3 aprile dovranno giocarsi a porte chiuse e quindi si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota). Per concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi invece, se c'è stata una cancellazione si ha diritto al *rimborso integrale del prezzo del biglietto* o di *una quota dell'abbonamento*; se invece l'evento è stato solo rinviato a un'altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al *rimborso del singolo titolo di accesso*, mentre l'abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l'evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.

F) ASILI NIDO, MENSE E RETTE VARIE

In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, *ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato*, altrimenti l'altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.

G) PALESTRE

Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l'abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l'abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla *restituzione della quota parte dell'abbonamento non utilizzata*.